



Città di Galatina

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

APPROVATO con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 marzo 2021 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 maggio 2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE
- ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO
- ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 6 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
- ART. 7 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 8 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 10 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL SOGGETTO TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - SUBENTRO
- ART. 14 - RINUNCIA
- ART. 15 - RINNOVO E PROROGA
- ART. 16 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO
- ART. 17 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

TITOLO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- ART. 18 - PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
- ART. 19 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
- ART. 20 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
- ART. 21 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE INTERCAPEDINI
- ART. 22 - OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 23 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO
- ART. 24 - PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 25 - ATTIVITÀ EDILE

ART. 26 - OCCUPAZIONI CON APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI O DI ALTRI PRODOTTI

ART. 27 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

ART. 28 - AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

ART. 29 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

ART. 30 - ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

ART. 31 - OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

ART. 32 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

ART. 33 - SERBATOI

ART. 34 - OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 35 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

TITOLO IV

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 36 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 37 - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 38 - ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 39 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 40 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 41 - SUBENTRO

ART. 42 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA

ART. 43 - REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 44 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 45 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

ART. 46 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

TITOLO V

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 47 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI – CAMION VELA

ART. 48 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SUI CARRELLI DEI SUPERMERCATI

ART. 49 - FRECCHE DIREZIONALI – PREINSEGNE

ART. 50 - LOCANDINE

ART. 51 - STRISCIONI E GONFALONI

ART. 52 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, MANIFESTINI E/O OGGETTI PROMOZIONALI

ART. 53 - PUBBLICITÀ VARIA

TITOLO VI

TARIFFE CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 55 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 56 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 57 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 58 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 59 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 60 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART. 61 - OCCUPAZIONI NON SOGGETTE AL CANONE

ART. 62 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NON SOGGETTE AL CANONE

ART. 63 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 64 - RIDUZIONI DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TITOLO VII

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 65 - GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 66 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

ART. 67 - DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 68 - RIDUZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 69 - ESENZIONI DAL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 70 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VIII

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI

ART. 71 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 72 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

ART. 73 - ACCERTAMENTO – RECUPERO CANONE

ART. 74 - SANZIONI ED INDENNITÀ

ART. 75 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

ART. 76 - AUTOTUTELA

ART. 77 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 78 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 79 - CONTENZIOSO

ART. 80 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 81 - NORME DI RINVIO

ART. 82 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Galatina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n° 160, denominato "canone", il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti comunali disciplinanti i presupposti e le procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Oltre alle disposizioni di legge vigenti, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
6. Il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato da apposito e separato Regolamento, sicché per esso non trova applicazione la presente disciplina.

ART. 2

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) *occupazione*: occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) *concessione* o *autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c).

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di autorizzazione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero e sgombro da ogni struttura, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
11. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.
12. La custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione spetta al concessionario o titolare dell'autorizzazione, ad ogni effetto di legge.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione è effettuato fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

ART. 3

PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi

natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Non trova applicazione il canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Non trova applicazione il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi, per i quali trova applicazione la specifica disciplina.

ART.4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o dalla rilevazione e constatazione dello stato di fatto.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune l'avvenuta nomina, mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dall'adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto dal titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, il Comune deve informare il titolare della licenza con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Galatina.
2. L'Ente, con apposito atto organizzativo, individua le strutture competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, nonché di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed all'esposizione pubblicitaria nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti e di gestione unitaria dei procedimenti, al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.
3. Al funzionario responsabile individuato in conformità agli atti organizzativi interni (gestore del canone) sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
4. Il Comune di Galatina, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
6. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

TITOLO II
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 6

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, in via continuativa, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono *temporanee* le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore a 365 giorni, le quali possono essere giornaliere, settimanali, mensili; se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le autorizzazioni temporanee sono di norma commisurate a giorni, salvo diversa disposizione regolamentare.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato, ovvero a semplice comunicazione, ove prevista.

ART. 7

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - occasionali, come definite dal successivo articolo 8, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di rinnovo o proroga debitamente autorizzati;
 - mantenute in opera pur essendo intervenuta la revoca, l'estinzione, la sospensione o la decadenza della relativa concessione o autorizzazione;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subentro previsti dal successivo articolo 13.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione.
3. L'ufficio competente a norma dell'art. 5, comma 2, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e alla messa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici entro un termine non superiore a dieci giorni, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Per le occupazioni realizzate abusivamente, trova applicazione un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento ¹, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, invece, temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconosciute le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate. Trova, altresì, applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità².
6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al comma 5.
8. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
9. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera g), della legge n. 160/2019 per le occupazioni realizzate abusivamente è prevista l'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera h), della legge n. 160/2019 per le occupazioni abusive è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso.

l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività, affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

ART. 8³

OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 20 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, la quale dovrà pervenire all'ufficio competente almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'occupazione, il quale potrà vietarla o assoggettarla a particolari prescrizioni.

ART. 9

OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1.** Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2.** L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente, presentando la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. Alla domanda è allegato l'eventuale

³ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

verbale dell'autorità pubblica che è intervenuta per la situazione di pericolo determinatasi. L'ufficio competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione previa esibizione della quietanza di pagamento. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni lavorativi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente.
4. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione non venga rilasciata ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

ART. 10

ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Parimenti devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se rientranti nel centro abitato, nonché le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in materia di attività produttive e di prestazione di servizi, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al protocollo dell'ente.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda deve essere presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in assenza di un termine specifico:
 - la domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata trenta giorni prima dell'inizio della medesima;
 - la domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno otto giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.
4. L'Ente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai

termini di cui al precedente comma 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
6. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita iva, qualora lo stesso ne sia in possesso, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - b) nel caso di persona giuridica o ente pubblico o altra tipologia di soggetto: la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita iva, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, con l'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica da occupare espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo espressa in anni, mesi, giorni ed ore; qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, con indicazione dei mezzi utilizzati;
 - g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

- 7.** In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
- 8.** La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari, che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Altra eventuale documentazione prescritta da specifico regolamento vigente.
- 9.** In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del DPR 16/12/1992, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
- 10.** In caso di modifica del tipo e/o superficie dell'occupazione in essere, effettuata sulla base del titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta nei commi precedenti. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
- 11.** La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di

tali esigenze.

12. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
13. L'utilizzatore è comunque tenuto a munirsi del titolo per l'occupazione, anche qualora la stessa rientri tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
14. Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell'area utilizzata, si applicano le vigenti norme in materia urbanistica.
15. Per le occupazioni occasionali trova applicazione l'art. 8 del presente regolamento.
16. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 11

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 10, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve darne comunicazione entro il termine

previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

7. Lo svolgimento dell'attività istruttoria, comporta in ogni caso, anche nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il pagamento da parte del richiedente delle eventuali spese dovute per sopralluoghi e altri atti istruttori.
8. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
9. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
10. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
11. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, ai costi per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi, dell'inesistenza di danni, del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione, incluso l'assolvimento del canone. La verifica deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario, che abbia concluso l'occupazione.
12. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze

assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento, che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

13. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 6.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
15. I provvedimenti sono inviati a mezzo PEC o ritirati direttamente presso l'ufficio comunale competente, qualora il richiedente non disponga di un domicilio digitale, previo versamento del canone se dovuto.
16. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza. La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
17. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
18. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune o un Responsabile di servizio che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, dovranno comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, che potrà esprimere il proprio parere in merito, curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

ART. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL SOGGETTO TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed

aree pubbliche, nonché quelle contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione; in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, salvo che non si tratti di occupazioni effettuate in via d'urgenza;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, rimuovendo eventuali materiali depositati o di risulta; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, incluse quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento rifiuti, utilizzando, eventualmente, se richiesti, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 11, commi 10, 11 e 12;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- e) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versare il canone alle scadenze previste;
- g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

2. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, egli deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
7. In caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

ART. 13

SUBENTRO

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione o il trasferimento, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 7.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre venti giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza, di cui all'articolo 10, nonché gli estremi della concessione o autorizzazione in questione. Il medesimo iter procedurale trova applicazione in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi, finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione o nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione o autorizzazione.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti, costituendo causa di decadenza per il concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione.
8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione.

ART. 14

RINUNCIA

1. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area il concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione deve comunicare con atto scritto all'ufficio competente la rinuncia all'occupazione.
2. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione, la stessa comporta:
 - a) la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione; non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione per il rilascio del provvedimento amministrativo, quali spese dovute per sopralluoghi e altri atti istruttori;
 - b) la cessazione dell'obbligo di versamento del canone a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione permanente, qualora la rinuncia venga presentata dopo l'inizio dell'occupazione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, previa esibizione di documentazione attestante la cessata occupazione;
 - c) la restituzione del canone eventualmente versato e relativo al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia all'occupazione temporanea, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

ART. 15

RINNOVO E PROROGA

- 1.** Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico, come rilasciato ai sensi dell'articolo 11, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al servizio di competenza.
- 2.** La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'art. 10 del regolamento, almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando nella domanda gli estremi del provvedimento che si intende rinnovare e la durata del rinnovo. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini della determinazione del canone.
- 3.** Per le occupazioni temporanee il soggetto titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, domanda di proroga all'ufficio competente, indicando gli estremi del provvedimento che si intende prorogare e la durata della proroga.
- 4.** Il rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione in atto è subordinato al pagamento del canone ed alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

ART. 16

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO

- 1.** Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
- 2.** Nel caso di sospensione temporanea il concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
- 3.** Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione ha diritto alla restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento, che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
7. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 17

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso del suolo pubblico rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto alle scadenze prestabilite e di eventuali ulteriori diritti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro quindici giorni, per le concessioni permanenti, e due giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - f) la violazione del divieto di subconcessione, di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
 - g) il venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile dell'ufficio competente redige una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del

concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Il Responsabile dell'ufficio competente procede alla contestazione a carico del concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare eventuali giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario o soggetto titolare dell'autorizzazione abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina all'interessato l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire l'occupazione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
5. In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione delle occupazioni e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

TITOLO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 18

PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. La superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione atta ad inibire la sosta.
6. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

9. Qualora venga meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può richiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
10. Qualora le regole urbanistiche vigenti o di viabilità o le particolari caratteristiche di assetto idraulico del territorio non consentano il ripristino del marciapiede non è prevista l'applicazione del canone.
11. Non danno luogo all'applicazione del canone le semplici coperture di aree con materiale bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto.
12. Non danno altresì luogo all'applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade, qualora tali manufatti rappresentino un'opera di pubblico interesse. Comportano, invece, l'applicazione del canone le coperture di fossi o di canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di agevolare l'accesso dei veicoli alle stesse.

ART. 19

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 33.

ART. 20

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla

segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori approvati con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile sarà applicato l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non risultassero verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

ART. 21

OCCUPAZIONI CON GRIGLIE E INTERCAPEDINI

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

ART. 22

OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e per l'occupazione di suolo pubblico dovranno tener conto delle prescrizioni in materia contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 23

OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. È consentito per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 24

PUBBLICI ESERCIZI

1. In caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi, che interessano aree stradali dedicate alla sosta a pagamento dei veicoli, il titolare dell'autorizzazione, oltre a corrispondere il canone di cui al presente regolamento, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo spettante al concessionario delle aree di sosta, ove previsto.

ART. 25

ATTIVITÀ EDILE

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è quella giornaliera, salvo che l'occupazione sia pari o superiore a 365 giorni.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta a pagamento dei veicoli, il titolare dell'autorizzazione, oltre a corrispondere il canone di cui al presente regolamento, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo spettante al concessionario delle aree di sosta, ove previsto.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano le tariffe relative alla categoria di riferimento.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 26

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI O DI ALTRI PRODOTTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto il canone sulla base delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 27

ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalla leggi speciali in materia elettorale.

ART. 28

AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

- 1.** Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
- 2.** L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 3.** La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 29

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

- 1.** Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2.** La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 3.** Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

ART. 30

ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

- 1.** A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- 2.** La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 31

OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

ART. 32⁴

OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'occupazione all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data dell'occupazione al Settore competente.
4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
6. Le occupazioni per trasloco di durata non superiore alle sei ore non sono soggette al pagamento del canone.

ART. 33

SERBATOI

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

⁴ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 34⁵

OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1.** Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete – ivi incluse le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale -, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria approvata dalla Giunta Comunale.
- 2.** Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture in base alle utenze delle società di vendita.
- 3.** In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.
- 4.** Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 5.** Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 6.** Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 7.** Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 8.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

⁵ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

ART. 35⁶

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 34, sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 259/2003.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

TITOLO IV

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 36

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegne di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere luminose, sia per luce propria che per luce indiretta, possono essere monofacciali o bifacciali. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite

⁶ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato. Siffatta pubblicità è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Siffatta pubblicità è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale

pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può essere luminoso - sia per luce diretta che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque

chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13, del medesimo D.P.R..

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso – sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso – o non luminoso.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 37

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
2. Oggetto del Piano generale degli impianti pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
4. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare

le richieste di carattere commerciale e socio-culturali;

- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico;
- e) il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

5. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato dall'Ente.

ART. 38

ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita iva, qualora lo stesso ne sia in possesso, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - b) nel caso di persona giuridica o ente pubblico o altra tipologia di soggetto: la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita iva, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile

l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;

- d) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
- e) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- f) la ragione per la quale è richiesta;
- g) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le relative dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- i) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di esposizione pubblicitaria. In particolare in relazione al tipo di esposizione pubblicitaria alla domanda dovrà essere allegata:

- Documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- Progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scala 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

4. In caso di modifica del tipo e/o superficie dell'esposizione in essere, effettuata sulla base del titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta nei commi precedenti. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'autorizzazione già rilasciata.

5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Il richiedente è comunque tenuto a munirsi del titolo per l'esposizione, anche qualora la stessa rientri tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
7. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione.
8. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
9. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
10. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
11. Nei casi di cui al comma precedente il provvedimento di autorizzazione comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
12. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano sul territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del DL.gs. n. 285/1992 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa.
13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 39

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1.** L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2.** Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'esposizione pubblicitaria richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 38, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3.** L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4.** La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5.** L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
- 6.** Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
- 7.** Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
- 8.** Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Il diniego deve essere espresso e motivato.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
11. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
12. Le autorizzazioni sono inviate a mezzo PEC o ritirate direttamente presso l'ufficio comunale competente, qualora il richiedente non disponga di un domicilio digitale.
13. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria, la quale è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il ritiro deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
15. Le autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a 365 giorni.
16. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
17. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 40

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro novanta giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione pubblicitaria;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
 - e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - f) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - g) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a presentare la domanda di subingresso.

ART. 41

SUBENTRO

1. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre venti giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza, di cui all'articolo 38, nonché gli estremi dell'autorizzazione in questione.
2. Il subentro non determina interruzione dell'esposizione pubblicitaria ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi, finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le esposizioni di carattere permanente, il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'autorizzazione. Per le esposizioni temporanee il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva, a tutti gli effetti, costituendo causa di decadenza dall'autorizzazione.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare dell'autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'autorizzazione.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 42

RINNOVO, PROROGA E DISDETTA

1. Le autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione di nuova domanda al competente Settore.
2. Per le insegne di esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, purché non siano intervenute variazioni nella titolarità. In tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ufficio competente con le stesse modalità previste dall'art. 38 del regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando nella domanda gli estremi dell'autorizzazione, che si intende rinnovare. Per le autorizzazioni temporanee il titolare deve presentare, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza dell'autorizzazione in atto, domanda di proroga all'ufficio competente, indicando gli estremi dell'autorizzazione che si intende prorogare e la durata della proroga.
4. Il rinnovo o proroga dell'autorizzazione in atto è subordinato al regolare pagamento del canone.
5. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata in forma scritta, entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione in atto, con le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

7. La disdetta libera dal pagamento del canone a decorrere del primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la rimozione dell'esposizione pubblicitaria.

ART. 43

REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Nel caso di sospensione temporanea il titolare ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il titolare dell'autorizzazione ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare dell'autorizzazione per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 44

DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto alle scadenze prestabilite e di eventuali ulteriori diritti, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro novanta giorni dalla data di autorizzazione;
 - e) il venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del titolare dell'autorizzazione, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il titolare dell'autorizzazione abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al titolare l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dall'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
- 3.** La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quello ancora dovuto relativamente alla durata residua dell'autorizzazione.
- 4.** Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria in atto.

ART. 45⁷

RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

- 1.** La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito dall'Ente nell'ordine di rimozione, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le

⁷ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e verranno adottati i provvedimenti conseguenti, incluso l'addebito delle spese sostenute dall'Ente per il ripristino dello stato preesistente.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno libera dal pagamento del canone a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la rimozione e dà diritto alla rideterminazione del canone dovuto o al rimborso del canone versato per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 46

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le varie forme di esposizione pubblicitaria effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. In tutti i casi di esposizione pubblicitaria abusiva, la Polizia Locale o altro soggetto incaricato rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione.
3. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate abusivamente, trova applicazione un'indennità pari al canone maggiorato del trenta per cento⁸, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo quale temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente

⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera g), della legge n. 160/2019 per le occupazioni realizzate abusivamente è prevista l'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2. Trova altresì applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità.⁹

5. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che siano stati versati il canone e le relative penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al comma 4.

TITOLO V

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 47

PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI – CAMION VELA

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; in mancanza tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere presentata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca, modello e numero di targa del veicolo.
4. Il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, qualora si tratti di veicoli ad uso pubblico o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede, qualora si tratti di veicoli ad uso privato. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera h), della legge n. 160/2019 per le occupazioni abusive è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso.

5. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

ART. 48

PUBBLICITÀ REALIZZATA SUI CARRELLI DEI SUPERMERCATI

1. La pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

ART. 49

FRECCE DIREZIONALI – PREINSEGNE

1. Le preinsegne o frecce direzionali devono essere considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, sono soggette al canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

ART. 50

LOCANDINE

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno.
2. Per l'esposizione delle locandine è prevista la presentazione della relativa dichiarazione con contestuale versamento del canone dovuto entro il giorno antecedente l'esposizione.
3. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

ART. 51

STRISCIONI E GONFALONI

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 52

DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, MANIFESTINI E/O OGGETTI PROMOZIONALI

1. È vietato lanciare o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altro materiale pubblicitario.
2. È consentita la distribuzione nelle apposite cassette pubblicitarie o il deposito per la libera acquisizione di qualsiasi oggetto, giornale o volantino, purché non venga arrecato pregiudizio alla pulizia del suolo o alla circolazione pedonale.
3. Il volantaggio può essere effettuato solo mediante consegna diretta nelle mani delle persone fisiche senza causare loro disturbo o molestia.
4. Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno antecedente la distribuzione.
5. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
6. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

ART. 53

PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in misura pari alla tariffa standard giornaliera.
2. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. La pubblicità sonora è vietata su tutto il territorio comunale. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco. È,

altresì, consentita, previa autorizzazione del servizio competente, nell'ambito della propaganda elettorale, per comizi e/o manifestazioni indette da partiti politici o associazioni sindacali o per promuovere manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale. Essa è comunque vietata nelle zone adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

4. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione ed il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
5. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VI

TARIFFE CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 54

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in TRE categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. Ai fini della classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine si rinvia a quanto stabilito con deliberazione del C.C. n. 72 del 28.10.1994.
5. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di nuova formazione o non presenti nella classificazione approvata dal C.C., si considerano appartenenti alla categoria più elevata dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

ART. 55

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) classificazione delle strade;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata;
 - g) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera g) ed i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 56

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior

ingombro del corpo soprastante o sottostante.

5. Le occupazioni soprastanti il suolo pubblico sono soggette al canone qualora propendano per almeno quindici centimetri dal filo del muro.
6. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

ART. 57

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) ed i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera c) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 58

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e

non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate adibite alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento all'unità superiore per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone, come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
9. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.

11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetto promozionali è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.

ART. 59

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata.
3. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 60

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione ovvero in base a fasce orarie applicando la relativa tariffa giornaliera.

ART. 61¹⁰

OCCUPAZIONI NON SOGGETTE AL CANONE

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) i passi carrabili a raso, a condizione che il proprietario non richieda il cartello segnaletico;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 20 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale, zerbini, passatoie, addobbi natalizi;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- o) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- p) il commercio ambulante itinerante soste sino a 30 minuti;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile sporgente da filo muro, previste nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione;
- r) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, religiose, filantropiche e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, che siano patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- t) le vasche biologiche;
- u) le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- w) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata da fonte rinnovabile.

ART. 62¹¹

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NON SOGGETTE AL CANONE

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni in merito alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

¹¹ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- k) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, a condizione che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- n) le diffusioni di messaggi pubblicitari afferenti a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, purché non rechino contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali;
- o) le diffusioni di messaggi pubblicitari afferenti a manifestazioni culturali, religiose, filantropiche e sportive, qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata per fini non lucrativi e/o economici e che siano patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti pubblici, purché non rechino contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali;
- p) gli impianti pubblicitari non utilizzati per un periodo massimo non superiore a 365 giorni, previa tempestiva comunicazione all'ufficio competente da parte del proprietario degli stessi, fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone dovuto con riferimento all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 63¹²

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) del 30 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
- b) del 70 per cento per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
- c) del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a trenta giorni. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare il criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con sistematicità e regolarità: venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, le imprese edili e gli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- e) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;

¹² Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

- f) dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, religiose, filantropiche e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- g) del 50 per cento per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili;
- h) del 70 per cento per le occupazioni realizzate con passi carrabili con accessi a raso, qualora muniti di cartello segnaletico;
- i) del 90 per cento per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o dal altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- j) del 70 per cento per la realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra antistante il passo carrabile;
- k) del 70 per cento per le occupazioni permanenti realizzate per l'accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
- l) del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- m) del 50 per cento per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- n) del 30 per cento per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune;
- o) del 35 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.

2. Le tariffe del canone sono maggiorate del 20 per cento per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra loro in successione.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

5. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 6. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

ART. 64¹³

RIDUZIONI DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, con esclusione delle targhe, delle insegne e similari;
- b) per la pubblicità realizzata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria qualora rechina contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali, a condizione che non appaiano maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore;
- c) per la pubblicità realizzata in occasione di manifestazioni culturali, religiose, filantropiche e sportive, qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata per fini non lucrativi e/o economici, a condizione che dall'impostazione grafica del mezzo pubblicitario non emerga la prevalenza di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune, in assenza di altra pubblicità e/o sponsor commerciali, viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. In ogni caso, per la pubblicità temporanea relativa alle fattispecie di cui al comma precedente - anche qualora realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune - la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del

¹³ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione solo a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.

TITOLO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 65

GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1.** Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche, anche con rilevanza economica.
- 2.** Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione.
- 3.** La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata nel Piano generale degli impianti pubblicitari.
- 4.** Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
- 5.** Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
- 6.** Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 12 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale l'80 per cento;
 - c) per le affissioni dirette da parte dei soggetti privati l'8 per cento.
- 7.** Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, al contempo, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal precedente comma 6. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio continuerà ad essere effettuato secondo la classificazione di cui al precedente comma 6, salvo che il Funzionario responsabile non proponga la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 66

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1.** La Giunta Comunale può concedere a privati, previo esperimento di apposita gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2.** La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
- 3.** Qualora venga meno l'utilizzo degli impianti ai fini pubblicitari, è consentito al proprietario degli stessi, per un periodo massimo non superiore a 365 giorni, previa tempestiva comunicazione all'ufficio competente, di non procedere alla rimozione degli stessi, con esonero dal versamento del canone previsto per l'esposizione pubblicitaria. Resta fermo invece l'obbligo per l'utente di corrispondere il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 67¹⁴

DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1.** Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2.** La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione è determinata con delibera di Giunta Comunale.
- 3.** Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
- 4.** Il canone è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

¹⁴ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente al canone previsto per i primi dieci giorni.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 68¹⁵

RIDUZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria qualora rechino contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali, a condizione che non appaiano maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore;
 - d) per i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non lucrativi e/o economici, a condizione che dall'impostazione grafica del manifesto non emerga la prevalenza di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune, in assenza di altra pubblicità e/o sponsor commerciali, viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b), sub c) e sub d) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

¹⁵ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

3. In ogni caso, per i manifesti relativi alle fattispecie di cui al comma 1 – anche qualora realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune – la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione solo a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 69¹⁶

ESENZIONI DAL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria purché non rechino contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali;
 - i) i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non lucrativi e/o economici, e che siano patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti pubblici, purché non rechino contestuale pubblicità e/o indicazione di sponsor commerciali.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

¹⁶ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta di affissione copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 70

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, da annotarsi in apposito registro cronologico.
2. La consegna dei manifesti deve avvenire presso l'ufficio comunale competente, durante l'orario di apertura, a cura del committente non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione; i manifesti vengono affissi previa apposizione del timbro datario a cura dell'ufficio competente, con la data di scadenza prestabilita.
3. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, nonché:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio: la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli: la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli.
4. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia aggiuntiva da conservare agli atti.
5. Qualora il termine per la richiesta dell'affissione non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza che ne derivi per il richiedente alcun diritto a risarcimento o rimborso per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale è equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo per il richiedente di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto, salvo cause di forza maggiore.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

- 8.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 9.** Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio comunale per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione da questi indicata, con il recupero delle spese postali, il cui importo verrà detratto dal canone da rimborsare.
- 10.** Nel caso in cui la disponibilità degli impianti imponga l'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio ne dà comunicazione al committente per iscritto. Se entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente, disponendo entro trenta giorni il rimborso del canone versato in eccesso. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che non ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle spese postali, il cui importo verrà detratto dal canone versato in eccesso.
- 11.** Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata, purché la relativa richiesta sia pervenuta al gestore del canone entro i dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 12.** Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 13.** Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 14.** I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza alcun preavviso.
- 15.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è

dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

16. Nell'ufficio preposto alla gestione del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
17. Le commissioni da eseguire con urgenza nella stessa giornata saranno accettate fino a mezz'ora prima dell'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano, a condizione che vengano comunicate con almeno un'ora di anticipo.
18. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o nei giorni successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
19. I manifesti del Comune o di altre Autorità o Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio.
20. Gli annunci mortuari relativi a decessi che avvengono nella giornata prefestiva o festiva o nell'arco orario di chiusura dell'ufficio sono affissi nelle stesse giornate a cura del personale incaricato. Gli interessati provvederanno al pagamento del canone nella stessa giornata di avvenuta affissione e comunque entro il primo giorno lavorativo.

TITOLO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 71¹⁷

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie, sia temporanee che permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso; qualora l'importo del canone risulti superiore ad Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.
2. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo o della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, a decorrere dalla conclusione

¹⁷ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

dell'istruttoria, considerando per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il canone relativo alle occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro 30 aprile di ogni anno.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone annuo deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo dello stesso sia superiore ad euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata determina la decadenza del diritto del contribuente al pagamento rateale.
9. Il canone non è dovuto qualora lo stesso risulti di importo pari o inferiore a 3 euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 74 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 72

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Eccezionalmente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone.
2. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 73

ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono i competenti Organi titolari dei relativi poteri, ai sensi di legge e degli atti organizzativi dell'ente.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Il Comune, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 74

SANZIONI ED INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre interessi legali. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00, né maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative al Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 75

SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in dieci giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

ART. 76

AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo, può richiedere l'annullamento, totale o parziale, dell'atto emanato se ritenuto illegittimo o infondato, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 77

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta:
 - a) direttamente dal comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzi

nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 78 ¹⁸

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Funzionario responsabile, esaminata l'istanza di rimborso, comunica al richiedente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta dell'interessato, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone, anche con riferimento ad annualità differenti. Pertanto eventuali versamenti in eccesso effettuati nelle annualità precedenti a titolo di TOSAP, ICP e DPA potranno essere compensati con quanto dovuto a titolo di canone.
3. L'utente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento, apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del richiedente;
 - il canone dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. La compensazione è subordinata all'accettazione della comunicazione di cui al comma precedente da parte del Funzionario Responsabile dell'Entrata.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dall'utente.
7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - somme riscosse mediante iscrizione a ruolo;

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.05.2022, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

8. Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi inferiori ad € 3,00.

9. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di eseguito versamento, applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 79

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 80

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini della gestione del canone sono trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 81

NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 - 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili al canone e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2004, nonché la delibera tariffaria n. 38 approvata dalla Giunta Comunale in data 22.02.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 05.04.2004, nonché la delibera tariffaria n. 149 approvata dal Commissario Straordinario in data 28.12.2016 restano applicabili per le occupazioni

temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

4. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del piano tariffario 2021.

ART. 82¹⁹

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.

¹⁹ Gli articoli 8, 32, 34, 35, 45, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71 e 78 del presente Regolamento, nella nuova formulazione, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.